



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA**  
**SEZIONE I**

**N. 1388/2003 Reg. Ric.**  
**N. Reg. Sez.**  
**N. 3731 Reg. Sent.**  
**Anno 2004**

composto dai signori:

<b>Dott. Bartolomeo Perricone</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Alberto Pasi</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Carlo Testori</b>	<b>Consigliere rel.est.</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 1388 del 2003 proposto da Bedogni Giorgio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Boano e Andrea Zanetti e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via Belfiore n. 1,

contro

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, costituitasi in giudizio in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliata in via G. Reni n. 4,

e nei confronti di

- Bonifazi Marco, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Pisaneschi, Andrea Vichi e Leonarda Genna e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca n. 2;

- Pantò Maria Rosita, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Scuderi ed Elena Leone ed elettivamente domiciliata in Bologna, presso lo studio dell'Avv. Leonarda Genna in via della Zecca n. 2, per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia n. 260 del 29/7/2003 con cui è stata accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore disciplinare BIO/09 (Fisiologia) e indicati i nominativi dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dei controinteressati Bonifazi Marco e Pantò Maria Rosita, nonché il ricorso incidentale proposto da quest'ultima;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 l'Avv. A. Zanetti, l'Avv. dello Stato A. Cecchieri e l'Avv. B. Belli, in sostituzione degli Avv.ti L. Genna ed E. Leone;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Il dott. Giorgio Bedogni ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (in G.U. – 4<sup>a</sup> Serie speciale - n. 81 del 12/10/2001) per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università predetta - sede di Reggio Emilia - per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 (fisiologia).

A conclusione delle operazioni il Rettore dell'Ateneo modenese, con decreto n. 260 del 29 luglio 2003, ha approvato gli atti della procedura in questione e ha dichiarato idonei i candidati dott. Marco Bonifazi e dott.ssa Maria Rosita Pantò.

Contro tale determinazione e gli atti presupposti il dott. Bedogni ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti in giudizio l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e i due controinteressati, insistendo per la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2003 questo Tribunale, con ordinanza n. 924, ha respinto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Successivamente la dott.ssa Pantò ha depositato ricorso incidentale, contestando le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine alla posizione del dott. Bedogni; tutte le parti hanno depositato atti e/o memorie in vista dell'udienza del 7 ottobre 2004, in cui la causa è passata in decisione.

#### D I R I T T O

- 1) La procedura valutativa di cui si controverte si è così articolata:
  - la Commissione giudicatrice è stata nominata con decreto rettorale n. 73 dell'11/2/2002 e avrebbe dovuto concludere i suoi lavori nei successivi sei mesi; peraltro, con decreto n. 376 del 2/7/2002 il Rettore dell'Università, aderendo a richiesta formulata in tal senso dal Presidente della Commissione stessa, ha concesso una proroga di quattro mesi per il completamento delle operazioni, fissando il termine del 2 gennaio 2003;
  - il predetto organo, stabiliti i criteri valutativi di massima, ha dapprima proceduto alla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato (in particolare, le posizioni dei tre candidati coinvolti nel presente giudizio sono state esaminate nella quinta seduta tenutasi il 14/11/2002); i candidati hanno poi sostenuto una discussione sui titoli scientifici presentati (nella sesta seduta svoltasi il 16/12/2002) e, infine, una prova didattica (nella settima seduta del 17/12/2002);

- la Commissione non è però riuscita a concludere la procedura nel termine stabilito; conseguentemente, con decreto n. 638 del 7/1/2003, il Rettore ha disposto la decadenza degli originari componenti, procedendo poi, con decreto n. 82 del 7/3/2003, alla nomina di nuovi commissari;

- nella nuova composizione il predetto organo collegiale si è riunito una prima volta il 3/7/2003 per stabilire i criteri di valutazione da applicare; nella successiva seduta del 18/7/2003, esaminati i criteri adottati dalla precedente Commissione:

- ha espresso l'avviso che i criteri stabiliti dalle due Commissioni erano "*perfettamente condivisibili*" e che la prima commissione "*ha operato in maniera coerente ai criteri precedentemente definiti*";
- ha preso in considerazione i giudizi precedentemente formulati, per ogni candidato, dai singoli commissari, nonché i giudizi collegiali formulati dalla prima Commissione al termine di ciascuna prova evidenziando che "*i giudizi collegiali non hanno portato alla determinazione di un giudizio univoco per singolo candidato*";
- ha quindi stabilito "*di attenersi ai giudizi collegiali espressi dalla precedente Commissione, decidendo tuttavia, all'unanimità, di fare proprie le valutazioni espresse dalla maggioranza*".

La Commissione giudicatrice ha conseguentemente espresso i seguenti giudizi, relativamente ai tre candidati coinvolti nella presente controversia:

#### ***Valutazione dei titoli***

<b><u>Bedogni Giorgio</u></b>	Buono
<b><u>Bonifazi Marco</u></b>	Ottimo
<b><u>Pantò Maria Rosita</u></b>	Ottimo

#### ***Valutazione della discussione dei titoli***

<b><u>Bedogni Giorgio</u></b>	Molto buono
<b><u>Bonifazi Marco</u></b>	Ottimo
<b><u>Pantò Maria Rosita</u></b>	Eccellente

#### ***Valutazione della prova didattica***

<b><u>Bedogni Giorgio</u></b>	Ottimo
<b><u>Bonifazi Marco</u></b>	Ottimo
<b><u>Pantò Maria Rosita</u></b>	Ottimo

Sulla base di tali valutazioni i commissari hanno unanimemente indicato come idonei i candidati Bonifazi Marco e Pantò Maria Rosita.

2) Nell'atto introduttivo del giudizio il dott. Giorgio Bedogni contesta:

- che la decisione della (seconda) Commissione giudicatrice di fare proprie soltanto le valutazioni espresse dalla maggioranza dei commissari originariamente nominati è contraddittoria, illogica e incoerente rispetto ai criteri prefissati (dalla Commissione stessa e dalla normativa di riferimento), mancando un giudizio univoco per ogni candidato;
- che l'illegittimità dei giudizi finali favorevoli ai controinteressati in danno del ricorrente è evidenziata dal curriculum e dalla produzione scientifica di quest'ultimo, in confronto con quelli dei candidati risultati idonei; una corretta applicazione dei criteri valutativi normativamente previsti avrebbe condotto a risultati completamente diversi.

3) Nell'esaminare la prima censura formulata nel ricorso va innanzitutto sottolineata la particolarità del caso di cui si controverte; dai verbali acquisiti al giudizio emergono con evidenza i contrasti registratisi all'interno della prima Commissione giudicatrice nella valutazione dei candidati, che hanno indotto i componenti ad esprimere giudizi individuali spesso divergenti tra loro ed a formulare giudizi collegiali non univoci, bensì rappresentativi dei contrasti medesimi; e, pur in mancanza di alcuni degli atti della procedura (tra gli altri il verbale della seduta del 18/12/2002 e la nota datata 2/1/2003 del Presidente della Commissione giudicatrice richiamati nel decreto rettorale n. 638/03 che ha disposto la decadenza degli originari componenti della Commissione stessa) è verosimile che - come sostenuto dal ricorrente nella sua memoria conclusiva - le contrapposizioni emerse in sede valutativa abbiano non poco contribuito ad impedire alla Commissione, nella sua iniziale composizione, di concludere tempestivamente i lavori. Tale compito è stato allora affidato ad un collegio diversamente composto, che ha lavorato sugli atti e sulle operazioni già compiute dall'organo precedentemente costituito, traendone le conseguenze finali; la scelta, operata all'unanimità, è stata quella di privilegiare, facendole proprie, le valutazioni espresse dalla maggioranza dei commissari precedenti, anziché percorrere vie alternative (ad esempio, tentando di raggiungere un punto di sintesi e di contemperamento tra i divergenti giudizi individuali, o addirittura - secondo quanto prospettato dal ricorrente peraltro solo nella memoria conclusiva - rinnovando integralmente le operazioni valutative). La strada scelta (e contestata dal ricorrente) è certamente quella più agevole, ma ciò non basta per affermarne l'illegittimità.

Occorre infatti considerare che l'art. 9 della disciplina relativa alla procedura di cui si controverte, stabilita dal decreto rettorale n. 551 del 12/10/2001, prevede testualmente: "*Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non più di due idonei, per ciascun posto bandito*"; e tale previsione corrisponde a quella di cui all'art. 4 comma 13 del Regolamento concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, di cui

al D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, sostitutivo del previgente D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390 che conteneva una disposizione del medesimo tenore all'art. 4 comma 2. Nella materia in questione vale dunque il principio secondo cui le determinazioni conclusive non devono essere necessariamente assunte all'unanimità; per cui, così come la prima Commissione nominata avrebbe potuto concludere i suoi lavori sulla base degli orientamenti espressi dalla maggioranza dei suoi componenti, altrettanto legittimamente la Commissione subentrata ha portato a termine le operazioni valorizzando le indicazioni che la maggioranza dei precedenti commissari aveva fornito. Né sono idonei a viziare il risultato finale i contrasti riscontrabili tra le determinazioni conclusive favorevoli agli odierni controinteressati e pregiudizievoli per il ricorrente e i giudizi che singoli commissari avevano espresso nei confronti dei predetti candidati. Al riguardo va in primo luogo evidenziato che solo una parte minoritaria dei giudizi individuali presenta elementi di distonia rispetto all'esito finale e che la seconda Commissione ha comunque espresso, nella relazione riassuntiva allegata al verbale del 18/7/2003 ed approvata senza riserve dai commissari, una valutazione di sintesi relativa a ciascun candidato; in secondo luogo vale comunque il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei concorsi a cattedre universitarie i giudizi individuali rappresentano solo il punto di partenza della discussione collegiale e cioè un momento destinato ad essere assorbito e superato dalla fase collegiale della procedura; ed il giudizio conclusivo costituisce la risultante di un'elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali che le supera e le assorbe nel convincimento a cui la Commissione stessa ritiene di pervenire all'unanimità o maggioranza (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, V Sez., 13 maggio 2003 n. 2531; 22 ottobre 2002 n. 5802; TAR Pesacara 22 maggio 2003 n. 555; TAR Bari, I Sez., 7 gennaio 2003 n. 8; TAR Lazio, III Sez., 6 febbraio 2002 n. 833).

In relazione a quanto sopra la censura in esame risulta infondata.

4) La valutazione circa la legittimità o meno della procedura concorsuale di cui si tratta e dei relativi esiti si deve allora spostare sul diverso versante delle valutazioni espresse dalla/e Commissione/i giudicatrice/i in ordine ai titoli presentati ed alle prove sostenute dai singoli candidati. In proposito occorre considerare:

- che nell'atto introduttivo del giudizio le censure sul punto risultano formulate in modo del tutto generico e solo nella memoria conclusiva vengono almeno parzialmente integrate, peraltro in modo inammissibile, attraverso riferimenti puntuali, precedentemente non rilevabili (ciò vale, in particolare, per quanto riguarda lo specifico riferimento alla mancata applicazione, per i lavori pubblicati su riviste internazionali, di determinati indici di valutazione);
- che secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici nei concorsi a posti di

pubblico impiego e, segnatamente, nei concorsi a cattedre universitarie sono espressivi di discrezionalità tecnica insindacabile in sede di legittimità salvi i casi di manifesta irragionevolezza o contraddittorietà o errore di fatto (cfr. Consiglio di Stato, VI Sez., 26 marzo 2003 n. 1615; TAR Napoli 19 febbraio 2003 n. 994; TAR Firenze 20 settembre 2002 n. 2055); vizi che non risultano apprezzabili nella presente fattispecie.

Anche le ulteriori censure formulate nel ricorso proposto dal dott. Bedogni sono dunque infondate.

5) Per le ragioni illustrate il ricorso principale va respinto (il che consente di assorbire le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controinteressata Pantò).

La reiezione del ricorso principale comporta l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa Pantò.

Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso principale; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del 7 ottobre e del 3 novembre 2004.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone  
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori  
Depositata in Segreteria in data 09/11/2004  
Bologna, li 09/11/2004

Il Segretario  
F.to Silvia Lazzarini